

REGOLAMENTO (CEE) N. 2725/80 DELLA COMMISSIONE**del 24 ottobre 1980****relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero
destinata all'Algeria a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 28 maggio 1980 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 3 311 tonnellate di farina di frumento tenero all'Algeria a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1979/1980;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato a Algeri, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o sull'alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale

verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento francese dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari all'Algeria, di 3 311 tonnellate di farina di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Francia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato a Algeri, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata sulla banchina o sull'alleggio, quando si utilizza quest'ultimo mezzo.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato in sacchi nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

Uno dei due tipi d'imballaggio seguente potrà essere utilizzato :

- sacchi di iuta nuovi di un peso minimo di 600 g ;
- sacchi misti iuta/polipropilene di un peso di 335 g.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente :

« Farine de froment / Don de la Communauté économique européenne à la République algérienne / Pour distribution gratuite ».

Per un eventuale rinsaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, nuovi e della stessa qualità di quelli contenenti la merce, ma con l'iscrizione seguita da una « R » maiuscola.

Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 7 novembre 1980.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 7 novembre 1980, alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.
3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta dell'importo compensativo monetario applicabile il giorno della data limite per la presentazione delle offerte all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2. La correzione si effettua :
 - aumentando le offerte quando si tratta di uno Stato membro a moneta deprezzata,
 - diminuendo le offerte quando si tratta di uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando :

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale ;

- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 12 ECU per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata :

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata ;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 ;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. La farina di frumento tenero di cui all'articolo 1, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : massimo 14 %,
- tenore in proteine : minimo 10,5 % ($N \times 6,25$ sulla sostanza secca),
- tenore in ceneri : massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

2. A tal fine, l'organismo d'intervento del paese d'imbarco fa eseguire nel porto, al momento del caricamento, un controllo della natura, della qualità e del condizionamento della merce, e se ne fa rilasciare regolare attestato. Le relative spese sono a carico dell'aggiudicatario.

3. Il prelievo di campioni destinati all'analisi nonché il controllo si effettuano secondo le norme professionali vigenti nel paese d'imbarco.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario di fornire le seguenti informazioni:

- a) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;
- b) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Per questa aggiudicazione l'organismo d'intervento è autorizzato a pagare all'aggiudicatario un acconto dell'80 % sul valore delle quantità che figurano nella polizza di carico, su presentazione di una copia di detto documento e mediante la costituzione di una cauzione d'un importo pari a quello dell'acconto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente